



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 139 final

2014/0079 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel corso dei negoziati relativi a un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Seychelles, svoltisi nel maggio 2013, le Seychelles hanno espresso l'esigenza di negoziare un accordo di accesso per tutte le navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque di Mayotte, che ricadranno nella giurisdizione dell'UE a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ciò consentirebbe alle navi battenti bandiera delle Seychelles di continuare ad avere accesso alle acque di Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014.

Le navi battenti bandiera delle Seychelles possono attualmente pescare nelle acque di Mayotte in virtù di un accordo concluso tra il prefetto di Mayotte e i loro armatori. Fino ad oggi hanno operato nelle acque di Mayotte, in virtù di un accordo privato che prevede il pagamento di un canone direttamente a Mayotte, in media 8 navi con reti da circuizione delle Seychelles.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il presente accordo è di importanza strategica per la flotta delle Seychelles a motivo della natura migratoria degli stock di tonno. Esso consentirà inoltre di consolidare e rafforzare le nostre relazioni con le Seychelles. Il presente accordo integra e rispecchia l'accordo vigente che consente alle navi dell'Unione di avere accesso alle risorse nelle acque delle Seychelles, e rafforza quindi il segnale politico dato alle Seychelles in quanto nostri partner principali nella regione.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio, con l'accordo del Parlamento, adotti il presente accordo mediante decisione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'11 luglio 2012 il Consiglio europeo ha adottato una decisione che modifica lo status di Mayotte, affinché possa accedere allo status di regione ultraperiferica il 1° gennaio 2014 (GU L 204 del 31.7.2012), anziché conservare lo status attuale di paese e territorio d'oltremare. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la ZEE di Mayotte farà parte delle acque dell'UE.

Il 14 ottobre è stato conferito alla Commissione un mandato per l'avvio dei presenti negoziati. I negoziati, svoltisi a breve distanza da tale data, si sono conclusi il 15 novembre 2013.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta riguarda l'accesso di navi battenti bandiera delle Seychelles ad acque soggette alla giurisdizione dell'Unione. Pertanto essa non comporta implicazioni finanziarie dovute a spese a carico del bilancio dell'UE.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Il presente accordo concede a un ristretto numero di navi, per un periodo di sei anni, l'accesso alle acque di Mayotte, che ricadranno nella giurisdizione dell'UE a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'accordo rispecchia le attuali possibilità di pesca offerte dal vigente accordo concluso

da Mayotte con gli armatori. Tali possibilità sono conformi alle indicazioni contenute nel parere scientifico della IOTC in materia di capacità e conservazione delle risorse.

Per l'accesso alle acque di Mayotte gli armatori delle Seychelles dovranno ottenere un'autorizzazione di pesca previo pagamento di un canone stabilito in funzione degli importi complessivi recentemente concordati con le Seychelles nel nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Seychelles. Il canone versato per il rilascio delle licenze costituirà l'unica contropartita finanziaria prevista da questo nuovo accordo. Esso sarà versato direttamente a Mayotte per contribuire allo sviluppo delle sue capacità di gestione e di controllo, alla governance e allo sviluppo di capacità nel settore della pesca. L'accordo non ha alcuna incidenza finanziaria per il governo delle Seychelles.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo ha adottato la decisione (2012/419/UE) dell'11 luglio 2012² che modifica, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea.
- (2) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica delle Seychelles relativo all'accesso, per i pescherecci battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles, alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione europea, segnatamente nella zona economica esclusiva al largo delle coste di Mayotte.
- (3) In seguito a tali negoziati, il 15 novembre 2013 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (4) È nell'interesse dell'Unione attuare l'accordo nel settore della pesca con la Repubblica delle Seychelles, che fissa le possibilità di pesca assegnate alle Seychelles e definisce le condizioni per promuovere lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile nelle acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea. È pertanto opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (5) L'accordo ha istituito, all'articolo 8, una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso. Inoltre, in conformità dell'accordo, la commissione mista può approvare talune modifiche dell'accordo stesso. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione europea, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.
- (6) Per consentire alle autorità di Mayotte di dare attuazione alle norme della politica comune della pesca, dalla data in cui Mayotte diviene una regione ultraperiferica è necessario istituire un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità. Questo permetterà anche di ottemperare agli obblighi di comunicazione internazionali dell'Unione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 204 del 31.7.2012.

Pertanto, è opportuno dotare le autorità di pesca di Mayotte delle necessarie risorse finanziarie, grazie all'utilizzo della dotazione costituita dai canoni versati dagli armatori direttamente a Mayotte.

(7) La flotta peschereccia immatricolata nelle Seychelles ha operato per diversi anni nelle acque di Mayotte in virtù di un accordo concluso tra Mayotte e gli armatori, i quali versano un canone a Mayotte per poter pescare nelle sue acque. Questo ha portato allo sviluppo di una stretta relazione tra la flotta delle Seychelles e la comunità locale della regione ultraperiferica francese di Mayotte. Pertanto, per mantenere la continuità delle operazioni di pesca e i vantaggi che ne conseguono per Mayotte, è opportuno che tutti i pagamenti relativi alle autorizzazioni di pesca e alle catture nell'ambito del presente accordo siano direttamente corrisposti alla comunità locale di Mayotte.

(8) È necessario che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles³.

Articolo 2

1. La Francia è autorizzata a riscuotere, per conto della regione ultraperiferica di Mayotte, i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture e altri canoni dovuti dagli operatori delle navi delle Seychelles a fronte della concessione dell'accesso alle zone di pesca nelle acque UE intorno a Mayotte, in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 1, punti 8 e 9, e sezione 2, dell'allegato dell'accordo. Tali entrate sono utilizzate dalla Francia per predisporre un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità per consentire all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della PCP.
2. La Francia comunica alla Commissione le coordinate relative al conto bancario.
3. Al termine di ogni anno di attuazione del presente accordo, la Francia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui pagamenti effettuati dalle navi autorizzate a pescare e sull'utilizzo di tali pagamenti.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 19 dell'accordo.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate all'accordo nell'ambito della commissione mista.

³ L'accordo è stato pubblicato nella GU ... unitamente alla decisione relativa alla firma.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁴.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴

La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.